

Convenzione ex art. 14 del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie locali 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente

TRA

Il Comune di Molfetta, rappresentato in questo atto dal dott. Giacomo Barbato, in qualità di Commissario Straordinario,

E

Il Comune di Barletta rappresentato in questo atto dalla dott.ssa Anna Maria Manzone, in qualità di Commissario Straordinario.

RILEVATO che a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza”*;

Premesso

- che il Comune di Molfetta, con nota prot. n. 21071 del 27 marzo 2013, introitata al prot. n. 18314/Gab del 27 marzo 2013, ha chiesto di avvalersi, per n. 2 giorni a settimana e fino alla cessazione dell'incarico commissariale, delle prestazioni professionali del Tenente Colonnello dott. Leonardo Cuocci Martorano, Vice-comandante della Polizia Municipale del Comune di Barletta;
- che la richiesta del Comune di Molfetta reca il *nulla osta*, di pari data, del dirigente comandante della Polizia Municipale del Comune di Barletta;
- che con deliberazione commissariale _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 n. 4 D. Lgs. n. 267/2000, il Comune di Barletta ha autorizzato <<con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino alla scadenza del mandato commissariale del Comune di Molfetta, il Tenente Colonnello dott. Leonardo Cuocci Martorano, Vice-comandante della Polizia Municipale del Comune di Barletta, a prestare servizio in regime di distacco parziale presso il Comune di Molfetta, per due giorni a settimana>>;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Molfetta, del Tenente Colonnello dott. Leonardo Cuocci Martorano, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Barletta nella qualità di *vice-comandante della Polizia Municipale* (il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione), il quale viene preposto al Corpo di Polizia Locale Municipale del Comune di Molfetta.

ART. 2

Durata

La durata è pari a quella del mandato commissariale del Comune di Molfetta, per n. 12 ore settimanali decorrenti dalla data della sottoscrizione.

ART. 3

Tempo del lavoro in regime di distacco parziale

Il Tenente Colonnello dott. Leonardo Cuocci Martorano, presterà servizio presso il Comune di Molfetta per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali e fino a scadenza del mandato commissariale del Comune di Molfetta, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, con l'articolazione oraria così definita: _____ presso il Comune di Molfetta, _____ presso il Comune di Barletta.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Molfetta, al fine di consentire il coordinamento ed il raccordo di funzioni, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ART. 4

Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Barletta a cui compete la gestione degli istituti connessi.

Il Comune di Barletta corrisponderà al dipendente il trattamento economico *fisso e continuativo*, nonché gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di *distacco parziale*. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali per il distacco parziale, pari a n. 12 ore settimanali presso il Comune di Molfetta, saranno rimborsati dal Comune di Molfetta al Comune di Barletta.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Barletta, secondo le modalità e gli importi quantificati dal Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazione convenzionata.

Il Comune di Molfetta potrà riconoscere al dipendente il trattamento economico accessorio previsto dalle disposizioni contrattuali nazionali o decentrate, connesso al rapporto di servizio (a titolo esemplificativo: incarichi di responsabilità, indennità di disagio o per particolari articolazioni dell'orario di lavoro). In tal caso, per garantire l'unicità della posizione previdenziale e fiscale del dipendente, le somme dovute a tale titolo saranno liquidate dal Comune di Molfetta, ma versate all'amministrazione comunale che provvederà al pagamento al dipendente con la prima elaborazione stipendiale utile, unitamente al trattamento economico fisso e continuativo.

ART. 5

Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Molfetta, saranno comunicate al Settore organizzazione e sviluppo risorse umane del Comune di Barletta.

In caso di malattia, il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Barletta che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Molfetta.

ART. 6

Risoluzione

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto medesimo;
- per scadenza del termine fissato in convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- mancato rimborso da parte del Comune di Molfetta al Comune di Barletta delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 7
Norma finale

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Molfetta
dott. Giacomo BARBATO

Per il Comune di Barletta
dott.ssa Anna Maria MANZONE

Il dipendente distaccato
dott. Leonardo CUOCCI MARTORANO